

1. PRIVACY



LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA DEL DIPENDENTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO COSTITUISCE TRATTAMENTO DEL DATO PERSONALE SOLO NEL CASO DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA FISSATA IN 37,5°?

No, la rilevazione della temperatura corporea del dipendente da parte del datore di lavoro integra sempre un trattamento del dato personale del dipendente relativo alla salute e rilevante ai fini della normativa privacy, a prescindere che tale temperatura sia inferiore o superiore alla soglia di 37, 5° prevista dalle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19.



IL DATORE DI LAVORO È SEMPRE TENUTO A REGISTRARE IL DATO ACQUISITO A SEGUITO DELLA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA DEL DIPENDENTE?

No, come indicato nel Protocollo condiviso allegato al DPCM 26 aprile 2020 e ribadito dal Garante Privacy, il datore di lavoro non deve riportare in registri cartacei o telematici il dato acquisito a seguito della rilevazione della temperatura corporea del dipendente se inferiore o pari alla soglia di 37,5°. Più in generale, la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea deve avvenire solo in caso di superamento della soglia suddetta, in quanto attività strumentale alle dovute comunicazioni alle Autorità competenti riguardo al sospetto contagio o necessaria per dimostrare le ragioni che hanno impedito al lavoratore l'accesso allo studio professionale. Da non confondere con la registrazione del dato relativo alla temperatura è la differente ed eventuale attività di attestazione dell'avvenuto adempimento quotidiano all'obbligo di rilevazione, che non coinvolge profili privacy in quanto non individua specifici dati sanitari riferibili al dipendente.



L'ACQUISIZIONE DEL DATO RELATIVO ALLA TEMPERATURA CORPOREA O ALLA RICORRENZA DI SINTOMI INFLUENZALI COMPORTA LA NECESSITÀ DI ACQUISIRE IL CONSENSO DEL DIPENDENTE?

No, nonostante si tratti di dati relativi alla salute, e quindi oggetto di particolare tutela, non è necessario richiedere uno specifico ed esplicito consenso da parte del lavoratore. È infatti possibile individuare nell'art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR una diversa base giuridica autorizzativa del trattamento, per il fatto che lo stesso è necessario per motivi di interesse pubblico, se non anche e più specificamente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Tale interesse pubblico è connesso all'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi degli artt. 1, comma 1, lettera ii), punto c) e 2, comma 6 del DPCM 26 aprile 2020, che richiama anche il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.



RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SALUTE IN CONSEGUENZA DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 È NECESSARIO FORNIRE UNA NUOVA INFORMATIVA?

Sì, tenuto conto del particolare tipo di dato e del motivo per il quale lo stesso viene acquisito, al dipendente dovrà essere necessariamente resa una specifica informativa. È possibile però provvedere alla predisposizione di una informativa

integrativa di quella già rilasciata, che contenga unicamente le informazioni connesse alle speciali e temporanee misure di contenimento del virus.



L'INFORMATIVA DEVE ESSERE COMUNICATA ALL'INTERESSATO CON PARTICOLARI FORMALITÀ?

No, non sono previste forme particolari per la comunicazione all'interessato dell'informativa. Sarà il professionista a determinare le modalità che ritiene opportune per una comunicazione chiara ed inequivocabile, quali ad esempio l'invio via e-mail, l'affissione nei locali dello studio, etc.



IN UNO STUDIO PROFESSIONALE PRIVO DI PERSONALE DIPENDENTE PUÒ COMUNQUE ESSERE NECESSARIO ADOTTARE SPECIFICHE MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19?

Sì, anche se nello studio professionale non vi sono dipendenti le misure di contenimento della diffusione del contagio devono essere attuate per consentire l'accesso agli uffici da parte della clientela, fornitori, manutentori ed altri terzi. Conseguentemente il professionista dovrà porre in essere gli stessi adempimenti privacy esaminati per il personale dipendente in risposta alle FAQ che precedono, compreso, in particolare, il rilascio dell'informativa.